



Sui colombieri ed altre porte privilegiate
Art. 51

Per ottenere la concessione di porte privilegiate in dividendi nelle cappelle di proprietà Comunale o nei colombieri, e di quelli lungo i viali del Cimitero dovrà presentarsi apponita istanza al Podestà, con allegata la bolletta materiale comprovante l'ammontare pagamentato del prezzo di cui alla apposita tariffa.

Art. 52

E' data facoltà ai concessionari dei porti riservati di sovrapporre ai medesimi lapidi, stemmi o monumenti funebri.

Art. 53

Per la collocazione di opere funerarie come per l'apposizione di epigrafi, gli intestatari dovranno produrre apponita domanda al Podestà, allegandovi il disegno relativo, se si tratta di monumenti, copia dell'epigrafe e i tratti di lapidi.

Art. 54

Per i concessionari incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti e marciapiedi di loro proprietà.

Non ottemperando gli intestatari, si provvederà il Comune, d'ufficio, loro spese.

Disposizioni generali e finali
Art. 55

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena sarà riportata l'approvazione superiore e dopo la prescritta pubblicazione.

Art. 56

Le disposizioni alle prescrizioni in esso contenute, saranno accertate e constatate in conformità degli articoli 106 e 107 della Legge Comunale e Provinciale approvata con R. D. 3/3/1934 N. 583.

Il

Il Commissario Prefettizio

Attenuto che in questo Comune non esiste una tariffa cimiteriale poiché nel Cimitero attuale in uso i cadaveri tutti indistintamente vengono seppelliti in comuni fosse;

Attenuto che andando per poco in uso il nuovo Cimitero che è in corso di allestimento il necessario deliberare la tariffa che dovrà regolare le tumulazioni nelle cappelle gentilizie, nei porti privilegiate e nei colombieri.

Vista la nota dell'Avv. il Prefetto dell'11-2-1939 N. 816 Div. Gen. che dispone l'aggiornamento delle tariffe cimiteriali;

Vista il 1. N. della legge Comunale e Provinciale approvata con R. D. 3-3-1934 N. 383;

Delibera

N. 44
Tariffa Cimiteriale
Ord. d. 27-10-1940

È approvata la seguente tariffa dimisoriale che sarà vig-
gore dall' 1° gennaio 1941. XIX;

- 1) Per le aree destinate per la costruzione di cappelle quiti-
leggi come la pianta allegata al progetto esecutivo per com-
pletamento del cimitero, per ogni metro quadrato... L. 175,00
- 2) Per posti privilegiati o riservati lungo i viali e nelle aree destinate
alle inumazioni limitatamente allo spazio assegnato in pianta
per ogni singola inumazione per ogni metro quadrato... L. 150,00
- 3) Per ogni abello, che a cura del Comune saranno costruiti a ridos-
so dei muri di cinta, come in pianta... L. 500,00
- 4) L'incenerimento di ogni cadavere o resti di esso in spoltura privata
o quiti-leggi è soggetto al pagamento di una tassa di L. 40 per ogni
cadavere o resti di cadavere adulto e di L. 20 per ogni cadavere o resti di
cadavere di bambini fino a 4 anni di età.



Il Commune Prefettorio

Attestando che il Comune ha un regolamento edilizio che risale ad epoca
molto remota e che fra l'altro non risulta abbia riportato le approvazioni
di legge;

dichiarando che è necessario poter adottare altro regolamento che risponda alle mag-
gi esigenze edilizie;

Visto il G. M. della Legge Comunale e Provinciale approvata con D. 2-3-1934
n. 338 e il regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale;

Delibera

È adottato per il Comune di Sanari il seguente « regolamento edilizio »:

Capitolo I°

Delle Opere Edilizie

Art. 1°

È proibito nel territorio del Comune, senza averne ottenuto regolare permesso
emesso dall'Autorità Comunale, di:

- a) costruire, modificare, ampliare, ridare, demolire totalmente o parzialmente edi-
fici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà
privata;
- b) introdurre modificazioni nelle facciate di fabbricati propriamente in strada e
piazze pubbliche o aperte al pubblico, da questi rivolti;
- c) costruire e comunque modificare o demolire muri di cinta, cancellate ed altre recin-
zioni propriamente in strada o piazze pubbliche od aperte al pubblico;
- d) eseguire decorazioni pittoriche od ornamentazioni di qualunque genere nelle facciate
degli edifici o nei muri esposti alla pubblica vista;
- e) modificare la coloritura delle facciate od delle altre parti esterne dei medesimi, non-
ché dei muri di cinta propriamente verso le vie, piazze pubbliche od aperte al pubblico e da
questi rivolti.

N. 45
Regolamento
edilizio

Pubbl. il 24-10-1940 VIII